Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 263

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 23 ottobre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale in data 5 settembre 1957 registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1957 registro n. 5 Aeronautica, foglio n. 118

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

ALLA MEMORIA

CARFAGNINI Olinto, maresciallo 2ª classe marconista. — Marconista di aereo da bombardamento, già distintosi, parte cipava a numerose missioni di guerra su vari fronti contri buendo, con serena noncuranza del pericolo, alla loro piena riuscita Nell'ultima missione affrontata col consueto valore, perdeva gloriosamente la vita dedicata alla Patria — Cielo della Grecia-Russia-A.S.I., 17 novembre 1940-24 novembre 1942.

A VIVENTI

KOHIANC Miroslavo, sottotenente pilota. — Audace pilota da caccia, capo sezione durante un volo di scorta ad una pat tuglia di bombardieri, affrontava ripetuti attacchi di aerei da caccia avversari superiori di potenza ed armamento. Per quan to il suo velivolo venisse crivellato di colpi non desisteva dall'impari lotta. — Cielo di Dig Merer. 3 febbraio 1941.

ISACCO Vincenzo, sottotenente genio osservatore. — Uffi ciale osservatore di elevate qualità militari. In un intenso periodo di attività bellica si distingueva per perizia, valore ed alto senso del dovere. In numerose missioni sul territorio nemico, senza scorta, portava brillantemente a termine il suo compito fornendo ai comandi dei reparti operanti notizie e documentazioni fotografiche di notevole importanza bellica. In condizioni di tempo particolarmente avverse effettuava ri cognizioni a bassa quota incurante della caccia nemica e della violenta reazione contraerea che gli colpiva più volte il veli volo. — Cielo del Donez Don (fronte russo), 18 maggio-15 ot tobre 1942.

SCHOLTZE Riccardo, sottotenente A.A.r.s. — Ufficiale del ruolo servizi, offertosi per lo sminamento e recupero muni zioni sugli aeroporti dell'A. S. I. durante le alterne fasi della lotta si prodigava con altissimo spirito di sacrificio e noncu ranza del rischio, anche sotto l'offesa aerea, per il ripristino immediato degli aeroporti stessi. Con abnegazione e iniziativa, spesso da solo per evitare ad altri pericoli mortali, ricuperava ingenti quantità di preziose munizioni. — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, dicembre 1940-22 dicembre 1941.

TORRE Giuseppe, sergente pilota. — Pilota da caccia, per sisteva in una efficace azione di bombardamento a tuffo e di mitragliamento su formazioni corazzate, finchè non era co stretto ad atterrare col velivolo più volte colpito in parti vitali. Riusciva a sottrarsi alle ricerche dell'avversario e ad attraver sare le linee, nonostante il fuoco delle sentinelle, dopo faticosa ed estenuante marcia in zona desertica. Riprendeva subito, benchè ancora esausto, la sua attività di combattente. — Cielo dell'Africa settentrionale italiana, 31 ottobre 1942-21 gen naio 1943.

(5783)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n 937.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n 73,

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni.

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art 9. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di: 17) « diritto greco ».

Art 11. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto quello di: 5) « sociologia ».

Art. 46. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medecina e chirurgia è aggiunto quello di: 14) « semeiotica chirurgica ».

Art. 52, relativo alla scuola per l'assistenza sociale, l'ultimo comma è così modificato: « L'ammissione alla scuola ha luogo in seguito a concorso per soli esami ».

Art. 71, relativo alle materie di insegnamento nella scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia, è modificato nel senso che agli insegnamenti del 2°, 3° e 4° anno è aggiunto quello di: « clinica ostetrica e ginecologica ».

Art 74, relativo alle materie di insegnamento nella scuola di specializzazione in urologia, è modificato nel senso che agli insegnamenti del 1° e 2° anno è aggiunto quello di: « fisiologia clinica (biennale) ».

Art 80, relativo alle materie di insegnamento nella scuola di specializzazione in pediatria, è modificato nel senso che agli insegnamenti del 1° anno è aggiunto quello di 6) « anatomia patologica ».

Agli insegnamenti del 2° anno è aggiunto quello di: 7) « ortopedia ».

Dopo la scuola di specializzazione in pediatria sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche.

Scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche

Art. 81. — Alla Facoltà di medicina e chirurgia è annessa la scuola di specializzazione in malattie cardiovascolari e reumatiche.

Art. 82. — La scuola ha la durata di tre anni.

Art. 83. — Le materie di insegnamento vengono svolte a classi riunite per tutti gli iscritti. Ogni anno d'insegnamento della scuola comprende un corso sulle materie cardiovascolari e un corso sulle materie reumatiche che verranno svolte parallelamente.

Per ogni anno gli insegnamenti vengono impartiti per un periodo di tre mesi così suddiviso: il primo mese compreso fra il 15 novembre e il 15 dicembre; il secondo mese fra il 15 febbraio e il 15 marzo; il terzo mese fra il 1° maggio e il 1° giugno.

Art. 84. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

Malattie cardiovascolari

1° anno:

1° mese:
Anatomia;
Fisiologia;
Anatomia patologica;
Semeiotica strumentale e cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;

2° mese:
Farmacologia;
Radiologia;
Semeiotica strumentale cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;

3° mese:
Problemi assicurativi sociali;
Chirurgia cardiovasale;
Semeiotica cardiologica strumentale;
Terapia cadiologica;
Patologia e clinica cardiologica.

Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno superare gli esami di anatomia e fisiologia.

2° anno

1° mese:
Anatomia patologica;
Semeiotica strumentale cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;

2° mese:
Farmacologia;
Radiologia,
Semeiotica strumentale e cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;

3° mese:
Problemi assicurativi sociali;
Chirurgia cardiovasale;
Semeiotica cardiologica strumentale;
Terapia cardiologica:
Patologia e clinica cardiologica:

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno superare i seguenti esami: farmacologia, radiologia, anatomia patologica e sostenere i seguenti colloqui: semeiotica strumentale e cardiologica, patologia e clinica cardiologica.

3° anno:

1° mese:
Semeiotica strumentale cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;
Terapia cardiologica;

2° mese:
Semeiotica strumentale cardiologica;
Patologia e clinica cardiologica;
Terapia cardiologica;

3° mese:
Problemi assicurativi sociali;
Chirurgia cardiovascolare;
Semeiotica cardiologica strumentale;
Terapia cardiologica,
Patologia e clinica cardiologica.

Alla fine del terzo anno gli iscritti dovranno superare i seguenti esami:
Semeiotica strumentale cardiologica;
Chirurgia cardiovascolare;
Problemi assicurativi e sociali;
Patologia e clinica cardiologica;
Terapia cardiologica.

Malattie reumatiche

1° anno:

1° mese:
Anatomia;
Anatomia patologica;
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;

2° mese:
Farmacologia;
Radiologia;
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;

3° mese:
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;
Terapia reumatologica.

Alla fine del primo anno gli iscritti dovranno superare l'esame di anatomia.

2° anno:

1° mese:
Anatomia patologica;
Semeiotica reumatologica:
Patologia e clinica reumatologica;

2° mese:
Farmacologia;
Radiologia;
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;

3° mese:
Semeiotica reumatologica;
Semeiotica ortopedica;
Patologia e clinica reumatologica;
Terapia reumatologica.

Alla fine del secondo anno gli iscritti dovranno superare gli esami di anatomia patologica, farmacologia e radiologia. (Per i colloqui vedi « cardiologia »).

3° anno:

1° mese:
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;
Terapia reumatologica;

2° mese:
Semeiotica reumatologica;
Patologia e clinica reumatologica;
Terapia reumatologica;
3° mese:
Semeiotica reumatologica;
Semeiotica ortopedica;
Patologia e clinica reumatologica;
Terapia reumatologica.

Alla fine del terzo anno gli iscritti dovranno sostenere i seguenti esami: semeiotica reumatologica, semeiotica ortopedica, patologia e clinica reumatologica, terapia reumatologica.

Art. 85. — Al termine dei tre anni della scuola gli iscritti dovranno sostenere, oltre gli esami speciali ricordati, un esame generale nel quale svolgeranno una dissertazione su temi di cardiologia e reumatologia. Superato tale esame verrà rilasciato un unico titolo di specializzazione in cardiologia e reumatologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 79. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 938.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli dal n. 137 al n. 144 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Sezione II — FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Scuola di perfezionamento in scienze amministrative

Art. 137. — Alla Facoltà di giurisprudenza è annessa una scuola biennale di perfezionamento in scienze amministrative.

Art. 138. — La scuola ha lo scopo di conferire una preparazione specializzata agli aspiranti alle carriere burocratiche pubbliche.

Ad esso possono essere iscritti i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche.

Art. 139. — Il direttore della scuola di perfezionamento in scienze amministrative è nominato per un triennio dal rettore fra i professori ordinari, anche fuori ruolo, della Facoltà di giurisprudenza, su proposta del Consiglio della facoltà medesima ed è rieleggibile.

Il Consiglio dei professori è costituito da tutti i docenti che impartiscono un insegnamento.

Art. 140. — La scuola di perfezionamento ha la durata biennale e comprende i seguenti insegnamenti:

Anno 1°:

A. *Corso introduttivo*:
1) introduzione allo studio della scienza dell'amministrazione:
a) l'amministrazione nella società moderna;
b) teoria dell'organizzazione amministrativa;
c) le relazioni umane nella amministrazione.

B. *Materie giuridiche*:
1) principi costituzionali, amministrativi e politici dello Stato italiano; organizzazione attuale della pubblica Amministrazione;
2) i mezzi dell'azione amministrativa;
3) gli atti amministrativi e la giustizia nell'amministrazione.

C. *Materie economico-finanziarie*:
1) metodi e tecniche della statistica nell'amministrazione;
2) amministrazione pubblica della economia;
3) economia e politica della pubblica finanza;
4) tecnica del bilancio e relativi controlli;
5) il processo formativo ed esecutivo del bilancio;
6) tecnica amministrativa e contabile delle imprese pubbliche.

Esercitazioni di seminario per tutte le materie insegnate.

Anno 2°:

Scienza dell'amministrazione:
1) l'organizzazione nella pubblica Amministrazione:
a) la funzione direttiva e l'organizzazione;
b) il personale nella pubblica Amministrazione;
2) l'evoluzione della politica amministrativa dello Stato moderno con analisi dei più importanti istituti;
3) la legislazione sui lavori pubblici;
4) esercitazioni pratiche di attività amministrativa (metodo, misurazione, semplificazione del lavoro amministrativo);
5) esercitazioni pratiche di lavoro amministrativo (redazione di provvedimenti, relazioni, circolari, decisioni di giustizia amministrativa).

Art. 141. — 1) i corsi verranno integrati da cicli di conferenze su argomenti monografici di particolare interesse. Le conferenze verranno affidate a persone spe-

cialmente qualificate, sia italiane che straniere. Esse avranno per oggetto anche l'amministrazione delle grandi imprese private;

2) nel primo anno di corso si dà preponderanza all'esposizione ex cathedra, rispetto alle esercizioni di seminario, nel secondo la situazione si inverte;

3) nel secondo anno si compiranno visite ai principali uffici pubblici per studiare il funzionamento pratico dei vari rami dell'amministrazione;

4) non tutte le materie richiedendo un corso completo di 45 lezioni, quelle per cui il numero di lezioni risulti minore, verranno esposte successivamente con coordinamento logico. Il personale insegnante verrà scelto anche fra funzionari di grado elevato che si siano dedicati agli studi nel campo dell'amministrazione.

Art. 142. — Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono stabilite dal Consiglio dei professori, il quale predispone anche l'ordinamento e la successione dei corsi, graduandoli nel modo più confacente ai fini didattici.

Art. 143. — Il Consiglio dei professori compilerà il regolamento di esecuzione delle presenti norme statutarie.

Art. 144. — Al termine del biennio verrà rilasciato agli iscritti che abbiano sostenuto le prove finali sugli insegnamenti previsti un diploma di perfezionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 76. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 939.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 24 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 25. — Alla Facoltà di economia e commercio è annesso l'Istituto di merceologia.

Dopo l'art. 43 è aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Art. 44 — Sono annessi alla Facoltà di magistero i seguenti Istituti:

Istituto di materie filosofico-pedagogiche;
Istituto di lingue e letterature straniere;
Istituto di materie letterarie;
Istituto di storia;
Istituto di geografia.

Art. 68. — All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti nuovi Istituti:

8) Istituto di fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica;

9) Istituto di ispezione degli alimenti di origine animale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, *foglio n.* 78. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 940.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 191 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in biochimica fisica applicata ed in fisica nucleare, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata

Art. 192. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in biochimica fisica applicata avente lo scopo di dare, mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 193. — La durata del corso degli studi della scuola è di due anni. Durante il biennio vengono impartiti insegnamenti teorici e svolte esercitazioni pratiche.

Art. 194. — Gli insegnamenti sono distinti in fondamentali e complementari:

Insegnamenti fondamentali:

Complementi di chimica e fisica;

Tecniche di laboratorio chimico-fisico applicate alla chimica biologica, con esercitazioni;

Complementi di biologia, anatomia, fisiologia e patologia umane;

Lineamenti di anatomia e fisiologia degli animali da laboratorio, con esercitazioni;

Tecniche di laboratorio farmacologico, con esercitazioni;

Industrie fermentative e batteriologia industriale, con esercitazioni;

Statistica applicata alla biologia;

Complementi di biochimica e biofisica, con esercitazioni;

Complementi di parassitologia, microbiologia, immunologia ed igiene, con esercitazioni.

Insegnamenti complementari:

Organizzazione di laboratorio;

Chimica forense con legislazione del farmaco;

Industrie alimentari;

Lineamenti di micologia e di anatomia e fisiologia delle droghe particolarmente attive.

Gli insegnamenti verranno integrati da visite e da eventuali permanenze in stabilimenti o laboratori specializzati.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni e conferenze su argomenti di attualità.

I laureati in chimica sono dispensati dal seguire i corsi e sostenere gli esami di: complementi di chimica e fisica.

I laureati in medicina e chirurgia sono dispensati dal seguire i corsi e sostenere gli esami di: complementi di biologia, anatomia, fisiologia e patologia umane.

Art. 195. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze naturali; i diplomati in farmacia previo esame di ammissione.

Art. 196. — Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

Art. 197. — Per ottenere il diploma è necessario:

a) aver ottenuto l'attestazione di regolare frequenza ai corsi teorici ed alle esercitazioni;

b) aver superato gli esami degli insegnamenti fondamentali e almeno due a scelta fra i complementari;

c) aver superato l'esame di diploma, che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta, compilativa o sperimentale, da sostenersi davanti ad una apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola.

Art. 198. — Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima, esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art. 199. — Il direttore è eletto dal Consiglio di facoltà tra i professori di ruolo di discipline chimiche.

Art. 200. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in chimica, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato anno per anno dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola stesso e della Facoltà. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Scuola di specializzazione in fisica nucleare

Art. 201. — Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annessa una scuola di specializzazione in fisica nucleare avente lo scopo di dare mediante corsi teorici e pratici, una preparazione specifica nella fisica nucleare conferendo la qualifica di specialista a norma dell'art. 178 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 202. — La durata della scuola è biennale e consisterà di insegnamenti teorici e di esercitazioni pratiche.

Art. 203. — Gli insegnamenti impartiti durante il biennio sono distinti in fondamentali e complementari.

Insegnamenti fondamentali:

Complementi di fisica sperimentale;

Complementi di fisica teorica;

Fisica nucleare sperimentale;

Fisica nucleare teorica.

Tecniche e misure nucleari con esercitazioni di laboratorio;

Fisica del neutrone.

Insegnamenti complementari:

Elettronica;

Radioisotopi;

Macchine acceleratrici;

Reattori nucleari;

Teoria dell'urto e delle reazioni nucleari;

Fisica delle alte energie.

Verranno inoltre tenuti brevi cicli di lezioni su argomenti monografici e di attualità, conferenze, semi-

nari. L'insegnamento potrà eventualmente essere integrato da visite e da permanenza in laboratori specializzati.

Art. 204. — Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati in fisica e matematica e fisica I laureati in scienze matematiche, ingegneria e chimica dovranno previamente superare un colloquio di cultura in fisica.

Art. 205. — Le Commissioni degli esami di profitto sono costituite da insegnanti della scuola secondo le vigenti norme per gli esami universitari.

Art. 206. — Il diploma è rilasciato agli iscritti in base:

a) alla regolare frequenza ai corsi teorici ed alle esercitazioni;

b) all'esito degli esami sostenuti sugli insegnamenti fondamentali ed almeno due complementari;

c) all'esame di diploma che consiste nella presentazione di una dissertazione scritta di carattere sperimentale o teorico, da sostenersi davanti ad un'apposita Commissione costituita da sette insegnanti della scuola.

Art. 207 — Il Consiglio direttivo della scuola si compone di tutti gli insegnanti della medesima esso fa le proposte relative all'ordinamento degli studi e dell'insegnamento e dà pareri su tutti i provvedimenti riguardanti il corso stesso.

Art 208. — Il Consiglio direttivo di cui all'art. 207 nomina il direttore della scuola.

Art 209. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione, di una soprattassa di esame pari a quella degli studenti per il corso di laurea in fisica, di una tassa di diploma di L. 6000 e di un contributo di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato, anno per anno, dal Consiglio di amministrazione della Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola stessa. Tasse e contributi serviranno al finanziamento della scuola stessa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1957

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 87. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1957, n. 941.

Esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e l'Albania per il regolamento di alcune questioni derivanti dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, concluso in Roma il 22 giugno 1957.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art 87 della Costituzione;

Visto l'art 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al Trattato di pace fra l'Italia e le Potenze Alleate ed Associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; di concerto con i Ministri per il tesoro e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra l'Italia e l'Albania per il regolamento di alcune questioni derivanti dal Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra le Potenze Alleate ed Associate e l'Italia, concluso a Roma il 22 giugno 1957

Art. 2.

All'onere derivante dall'Accordo indicato nell'articolo precedente sarà fatto fronte con le disponibilità di bilancio relative agli oneri dipendenti dall'esecuzione delle clausole economiche del Trattato di pace e di Accordi internazionali connessi con il Trattato medesimo.

Art 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1957

GRONCHI

ZOLI — PELLA — MEDICI — CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 93. — RELLEVA

Accord conclu entre la République Italienne et la République Populaire d'Albanie pour le règlement de questions découlant du Traité de paix signé a Paris le 10 février 1947 entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie.

Le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie et le Gouvernement de la République Italienne, dans le but de régler certaines questions découlant du Traité de paix conclu le 10 février 1947 entre les Puissances Alliées et Associées d'une part et l'Italie de l'autre et entré en vigueur le 16 septembre 1947, sont convenus de ce qui suit:

Article 1

Le Gouvernement de la République Italienne payera au Gouvernement de la République Populaire d'Albanie à titre de réparations la somme de 2.600.000 dollars U.S.A Le payement sera effectué par la livraison des marchandises mentionnées à l'Annexe *A* du présent Accord.

Le montant de chaque catégorie des marchandises indiquées à l'Annexe *A*, sur la demande du Gouvernement albanais, pourra varier au maximum de 10 pour cent en moins ou en plus, en tenant compte que la somme totale de chacun des deux groupes de catégories ne pourra en être modifiée.

Article 2

Les commandes de marchandises prévues à l'Annexe *A* seront faites auprès des maisons italiennes

qualifiées, par le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie ou par l'entremise de son représentant.

Les clauses techniques ainsi que le prix pour chaque livraison seront établis directement entre le représentant du Ministère du Commerce albanais d'une part et les maisons italiennes de l'autre.

Les conditions des contrats ainsi que les prix d'achat seront fixés selon la procédure commerciale courante. Les prix seront exprimés en dollars U.S.A.

Le « Ministero del Commercio con l'Estero » sera informé par le Ministère du Commerce albanais des contrats conclus en même temps que lui seront adressées les demandes d'exportation y afférentes. Le Ministère susdit vérifiera aussitôt la conformité de ces contrats avec les dispositions du présent Accord et délivrera les permis d'exportation.

Article 3

Le paiement des livraisons des marchandises prévues à l'Annexe *A* sera effectué à la charge d'un compte spécial, dénommé Compte *A*, ne produisant pas d'intérêts, libellé en dollars U.S.A., qui sera ouvert auprès de la Banca d'Italia au nom de la Banque de l'Etat albanais agissant au nom et pour le compte du Gouvernement albanais.

Le Gouvernement italien fera porter au crédit du compte en question la somme prévue pour le paiement des réparations en faveur de la République Populaire d'Albanie, à savoir 2.600.000 dollars U.S.A., en tranches successives, comme suit:

1ère tranche, du montant de 1.000.000 de dollars U.S.A., dans le délai de 45 jours à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord;

2ème tranche, du montant de 600.000 dollars U.S.A., dans le délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord;

3ème tranche, du montant de 500.000 dollars U.S.A., dans le délai d'un an et demi à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord;

4ème tranche, du montant de 500.000 dollars U.S.A., dans le délai de deux ans à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 4

A l'effet des paiements prévus par l'article 3, la conversion en lires italiennes des montants en dollars U.S.A. des ordres de paiement émis par la Banque de l'Etat albanais sera effectuée sur la base du cours officiel du dollar U.S.A. fixé par l'Ufficio Italiano dei Cambi conformément à la réglementation des changes en vigueur en Italie.

Article 5

Dans les cas où les maisons italiennes n'exécuteraient pas, en tout ou en partie, les contrats prévus à l'article 2, le représentant du Ministère du Commerce albanais pourra conclure de nouveaux contrats avec d'autres maisons italiennes qualifiées, les maisons précédemment engagées restant responsables de la non-exécution des contrats.

Les sommes éventuelles que les maisons italiennes payeront à l'acquéreur albanais à titre de pénalité ou de dédommagement pour la non-exécution des contrats seront versées dans le compte prévu à l'article 6. Le Gouvernement de la République Populaire d'Albanie pourra placer des commandes supplémentaires, outre celles prévues à l'article 1, jusqu'à concurrence des disponibilités du compte prévu à l'article 6 ci-après.

Article 6

Les sommes éventuellement dues par les maisons italiennes à titre de pénalité ou de dédommagement aux termes de l'article 5 seront versées au crédit d'un compte en lires italiennes dénommé Compte *B*, ne produisant pas d'intérêts, que la Banca d'Italia ouvrira au nom de la Banque de l'Etat albanais agissant au nom et pour le compte du Gouvernement albanais.

Au débit de ce compte seront portés les montants des ordres de paiement émis en lires italiennes par la Banque de l'Etat albanais pour le règlement des commandes supplémentaires prévues au 2ème alinéa de l'article 5 du présent Accord.

Article 7

Les sommes éventuellement dues par le Gouvernement albanais à titre de pénalité ou de dédommagement pour la non-exécution des contrats prévus à l'article 2 seront portées, suivant les cas, au débit des comptes prévus par le présent Accord.

Article 8

La Banca d'Italia et la Banque de l'Etat albanais arrêteront d'un commun accord les modalités techniques d'application pour le fonctionnement des Comptes *A* et *B* prévus par le présent Accord.

Article 9

En cas de changement de la parité-or du dollar U.S.A. établie à l'article 74-*B* (point 5) du Traité de paix, les disponibilités en dollars U.S.A. du compte prévu à l'article 3 du présent Accord seront réajustées conformément à la parité-or nouvelle. Il reste entendu que cette obligation du Gouvernement italien cessera à l'expiration de la 3ème année à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

Article 10

Le Gouvernement albanais donnera toute sa collaboration au Gouvernement italien pour recueillir les éléments nécessaires à l'évaluation des biens italiens qui devront donner lieu à une indemnisation de la part du Gouvernement italien aux ressortissants italiens aux termes du paragraphe 3 de l'article 79 du Traité de paix.

A cette fin il mettra à la disposition du Gouvernement italien la documentation dont il dispose. Un expert italien pourra se rendre en Albanie pour prendre les contacts nécessaires avec les autorités albanaises compétentes.

Article 11

Toutes les disponibilités auprès de la Banque de l'Etat albanais figurant au nom des ressortissants italiens rapatriés sont considérées comme liquidées en faveur du Gouvernement albanais pourvu qu'elles aient été déposées auprès de la Banque de l'Etat albanais antérieurement au 16 septembre 1947.

Aucune prétention ne pourra plus être avancée de la part des deux Hautes Parties Contractantes au sujet

de l'application de l'article 79 du Traité de paix, étant donné que toutes les questions relatives à l'application dudit article sont considérées comme définitivement réglées par le présent Accord.

Article 12

Le Gouvernement de la République Italienne rendra au Gouvernement de la République Populaire d'Albanie, à titre de restitution, les objets de valeur archéologique, artistique et historique transférés en Italie pour l'exposition « Oltre-Mare » de Naples et figurant dans la liste de l'Annexe *B* du présent Accord.

La restitution de ces objets sera faite au plus tard trois mois après la signature du présent Accord, dans l'état où ils se trouvent.

Article 13

L'Italie facilitera l'identification des marchandises achetées par des ressortissants albanais avant le 16 septembre 1947 et se trouvant actuellement en Italie et accordera, conformément aux dispositions en vigueur, les permis d'exportation pour lesdites marchandises, pourvu que le droit de propriété soit prouvé et que le paiement ait été effectué légalement.

Article 14

Un délégué du Gouvernement de la République Italienne et un délégué de la République Populaire d'Albanie se réuniront toutes les fois qu'une des Parties le jugera nécessaire pour faciliter l'application du présent Accord et pour préparer les recommandations nécessaires à leurs Gouvernements.

Article 15

Le Gouvernement de la République Italienne s'engage à ne conditionner d'aucune façon le paiement et l'utilisation du montant de 2.600.000 dollars U.S.A. avec le règlement de n'importe quelle réclamation présente ou future, sous réserve de l'exécution des clauses du présent Accord.

La somme en question sera également exempte de tout acte de saisie ou de séquestre.

Les deux Hautes Parties Contractantes se mettront d'accord au sujet du règlement d'autres questions découlant du Traité de paix en suspens entre les deux Pays.

Article 16

Le présent Accord, établi en deux exemplaires authentiques, un pour chacune des Hautes Parties Contractantes, entrera en vigueur le jour même de l'échange des instruments de ratification qui aura lieu à Tirana. Les deux Hautes Parties Contractantes s'engagent à procéder à l'échange desdits instruments de ratification dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 22 juin 1957

Pour le Gouvernement de la République Italienne
FOLCHI

Pour le Gouvernement
de la République Populaire d'Albanie
N. NASE

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNEXE *A*

Liste des marchandises à fournir aux termes de l'article 1 du présent Accord

1er *Groupe*:

1.	Camions de 7 tonnes et leurs remorques	$ 250.000
2.	Pièces de rechange pour véhicules automobiles et outillage en général . . .	» 200.000
3.	Chalutiers à moteur . .	» 650.000
4.	Moteurs de navires de 150-300 HP .	» 50.000
5.	Dragues	» 250.000
6.	Bateaux à moteurs	» 700.000

2ème *Groupe*:

1.	Graines et semences de divers genres	$ 35.000
2.	Vaches et génisses	» 15.000
3.	Colorants	» 65.000
4.	Produits pharmaceutiques	» 50.000
5.	Insecticides	» 10.000
6.	Machines de bureau (machines à calculer et à écrire)	» 40.000
7.	Caisses enregistreuses	» 25.000
8.	Balances et bascules	» 15.000
9.	Machines à coudre	» 30.000
10.	Frigidaires à usage domestique . .	» 40.000
11.	Tissus de laine	» 50.000
12.	Tissus de fibres artificielles	» 50.000
13.	Filés de laine	» 25.000
14.	Tissus de coton	» 50.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

ANNEXE *B*

Liste des objets qui devront être restitués aux termes de l'article 12 du présent Accord

N. 1 sacchetto di Kossowo
» 1 giacca da donna Scutarina ricamata in oro
» 2 gilets ricamati in oro
» 1 gilet a maniche ricamate in oro
» 2 soprascarpe ricamate in oro
» 1 cintura da contadina di Scutari
» 1 fazzoletto di Elbasan ricamato in oro
» 1 asciugamano di Kossowo ricamato in oro
» 1 pastrano nero da donna ricamato in oro
» 1 asciugamano di Kossowo ricamato in oro
» 2 centri ricamati in rosso di Scutari
» 1 mantellina da donna di Elbasan ricamata in oro
» 1 paio di pantofole ricamate in oro
» 2 centri ricamati semplici di Elbasan
» 1 pezzo di lenzuola in seta di Elbasan
» 4 centri di diversi colori di Casovo
» 1 pezzo di fazzoletto ricamato in oro
» 1 mantellina rozza ricamata
» 2 pezzi ricamati in oro per soprascarpe da donna
» 2 paia soprascarpe ricamate in oro
» 1 asciugamano
» 1 centro ricamato di Scutari
» 9 pezzi diversi lavorati in legno
» 1 pistola antica di bronzo
» 1 fibbia antica di bronzo lavorato con pietre antiche
» 1 elmo
» 1 fucile antico

N. 1 pistola antica
» 1 scrignetto di filigrana
» 1 collana a quadruplice laccio con medaglia
» 1 collana con pendaglio
» 1 ciondolo con medaglia
» 2 pendagli a fiocchetti
» 1 paio di orecchini con pietre e monete
» 3 anelli con pietra
» 2 placche con pietre
» 1 calamariera
» 1 cestello con manico in filigrana
» 1 ciotola piccola in terracotta
» 2 lucerne piccole in terracotta
» 1 modello di barca egizia in creta
» 4 frammenti di vasi in terracotta
» 1 anforetta in vetro colorata verde
» 1 piccola testa di guerriero scheggiato in terracotta
» 1 testina di animale in terracotta
» 1 ochetta in terracotta
» 1 anforina in terracotta
» 1 testina di cinghiale in bronzo
» 1 campana in cassa
» 1 affusto di cannone in cassa
» 1 busto (Scanderbeg)
» 1 cassa con due pannelli di legno.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 942.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, nel comune di Croviana (Trento).

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 30 marzo 1957, integrato con postilla senza data e con dichiarazione del 7 maggio 1957, relativo alla erezione della parrocchia di San Giorgio Martire, nel comune di Croviana (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 29. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 943.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Vittoria (Ragusa).

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ragusa in data 24 giugno 1956, integrato con dichiarazione 18 novembre 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Bosco, nel comune di Vittoria (Ragusa) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia anzi detta.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 28. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 944.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Lago di Patria del comune di Giugliano in Campania (Napoli).

N. 944. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia, in località Lago di Patria del comune di Giugliano in Campania (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 26. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1957, n. 945.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata, in Andria (Bari).

N. 945. Decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata, in Andria (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1957
Atti del Governo, registro n. 108, foglio n. 27. — RELLEVA

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1957.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società Cattolica di Assicurazione, con sede in Verona:

Tariffa cat. 4, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa cat. 4-*a*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa cat. 4-*b*, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa cat. 4-c, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 9 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5922)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1957.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita,

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla durata della vita umana, presentata dalla Società « Assicurazioni Generali », con sede in Roma:

Tariffa relativa all'assicurazione, a premi limitati, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza dell'assicurato stesso.

Roma, addì 9 ottobre 1957

p. *Il Ministro*: MICHELI

(5921)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA 25 settembre 1957.

Norme riguardanti l'importazione di uova sgusciate di volatili, congelate, essiccate od in altro modo preparate.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Ritenuta la necessità di sottoporre a controllo sanitario le uova sgusciate di volatili (complete, tuorli, albumi) congelate, essiccate od in altro modo preparate, importate dall'estero;

Constatata la diffusione in vari Paesi esteri della salmonellosi dei volatili;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ordina:

Art. 1.

Le uova sgusciate di volatili (complete, tuorli, albumi) congelate, essiccate od in altro modo preparate, destinate ad impiego alimentare umano sono ammesse all'importazione previo rilascio del nulla osta di cui al successivo art. 2.

I veterinari di confine, porto od aeroporto accertano la rispondenza ai requisiti ed alle condizioni stabilite nella presente ordinanza e nel nulla osta predetto.

Art. 2.

I prodotti, di cui al precedente art. 1, debbono essere scortati da certificati di origine e sanità rilasciati dall'autorità governativa del Paese di provenienza in data non anteriore ai dodici mesi. I certificati medesimi debbono indicare il contrassegno o il marchio d'identificazione e la ditta produttrice ed attestare:

1) le specie dei volatili le cui uova sono state impiegate per la confezione del prodotto;

2) la carica batterica per grammo di prodotto ed il relativo colititolo,

3) l'eventuale aggiunta al prodotto di zucchero, glicerina, cloruro di sodio od altre sostanze e le rispettive percentuali;

4) l'assenza nel prodotto di microrganismi patogeni;

5) che il prodotto non è trattato con antibiotici od altri additivi;

6) che il prodotto è atto a qualsiasi impiego alimentare umano.

Chiunque intenda importare i prodotti di cui al precedente art. 1 deve presentare domanda all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica indicando:

1) il Paese di provenienza;

2) la natura del prodotto ed il suo quantitativo;

3) l'impiego a cui il prodotto è destinato;

4) il confine attraverso cui avverrà l'importazione;

5) la ditta di destinazione.

Qualora la domanda risulti regolarmente documentata e non si oppongano motivi sanitari, viene rilasciato il nulla osta all'importazione subordinatamente alla osservanza delle condizioni previste nella presente ordinanza.

Del rilascio è data comunicazione agli uffici competenti e al richiedente.

Art. 3.

Le uova sgusciate di volatili (complete, tuorli, albumi) congelate, essiccate od in altro modo preparate, che non siano destinate ad impiego alimentare umano, per essere importate debbono risultare alla visita sanitaria del veterinario di confine convenientemente denaturate o presentare caratteri organolettici tali da renderle assolutamente inservibili per impiego alimentare umano.

Art. 4.

I prodotti contemplati nella presente ordinanza ammessi all'importazione, per essere trasportati dal confine al luogo di destinazione debbono essere scortati dai certificati sanitari mod. 1 o mod. 2 conformi agli allegati, a seconda che si tratti di prodotto destinato ad impiego alimentare umano o di prodotto non destinato ad impiego alimentare umano; di ogni spedizione l'ufficio veterinario di confine, porto od aeroporto deve dare comunicazione telegrafica alla prefettura della Provincia cui il prodotto è destinato.

Art. 5.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1957

L'Alto Commissario: MOTT

MOD. 1 N. . .

Vietato il cambio di destinazione

ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

UFFICIO VETERINARIO GOVERNATIVO DI CONFINE / PORTO / AEROPORTO (1)

DI . . . . . .

Certificato sanitario per il trasporto di uova sgusciate di volatili complete, tuorli, albumi, congelate, essiccate od in altro modo preparate provenienti dall'estero, destinate ad impiego alimentare umano.

Indicazione del prodotto (2) (3) peso contrassegno ditta produttrice

Caratteri organolettici del prodotto . . . .
Paese d'origine . Destinatario . . . .
Destinazione . . Carro ferr. n. . . . . .
Autoveicolo targato n. . .

Il prodotto è pervenuto scortato da certificato di origine e sanità che si allega/che rimane agli atti di ufficio (1) n. rilasciato a . . . . il attestante:

a) che il prodotto è stato confezionato con le uova delle seguenti specie di volatili . . . . .;

b) la presenza nel prodotto delle seguenti sostanze . .;

c) la carica batterica per gr. di prodotto ed il suo colititolo . . . .;

d) che nel prodotto sono assenti microrganismi patogeni;

e) che il prodotto non è trattato con antibiotici od altri additivi;

f) che il prodotto è atto a qualsiasi impiego alimentare umano.

Data, ... 19 .

Il veterinario di
confine / porto / aeroporto (1)

(1) Cancellare la dicitura che non serve.
(2) Specificare se trattasi di uova sgusciate di volatili complete, tuorli o albumi.
(3) Indicare se il prodotto è congelato, essiccato o in altro modo preparato.

MOD. 2 N. . .

ALTO COMMISSARIATO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI VETERINARI

UFFICIO VETERINARIO GOVERNATIVO DI CONFINE / PORTO / AEROPORTO (1)

DI

Certificato sanitario per il trasporto di uova sgusciate di volatili complete, tuorli, albumi, congelate, essiccate od in altro modo preparate provenienti dall'estero, non destinate ad impiego alimentare umano.

Indicazione del prodotto (2) (3) peso contrassegno ditta produttrice

Paese d'origine . . . . Destinatario . . . . . .
Destinazione . . . . Carro ferr. n. . . .
Autoveicolo targato n. . .

Il prodotto scortato dal presente certificato non è destinato ad impiego alimentare umano.

Data, ... 19 .

Il veterinario di
confine / porto / aeroporto (1)

(1) Cancellare la dicitura che non serve.
(2) Specificare se trattasi di uova sgusciate di volatili complete, tuorli o albumi.
(3) Indicare se il prodotto è congelato, essiccato o in altro modo preparato.

(5946)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1957 in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Malenotti Riccardo, residente nel comune di Firenze, il 15 novembre 1957;

Salmareggi Agostino, residente nel comune di Foligno, distretto notarile di Perugia, il 28 novembre 1957.

(5934)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 ottobre 1957 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Primo Rovis, Console onorario della Repubblica di Honduras a Trieste.

(5914)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « economia politica » presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « economia politica » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5957)

Vacanza della cattedra di « filosofia teoretica » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di « filosofia teoretica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5958)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 244

Corso dei cambi del 22 ottobre 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,84	624,78	624,83	624,80	624,80	624,88	624,84	624,80	—	624,85
$ Can.	647,92	648,75	648 —	648,50	647,50	648,13	648,60	647,75	—	648,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,80	145,82	145,81	145,80	145,80	145,805	145,81	—	145,80
Kr. D.	90,73	90,67	90,73	90,70	90,80	90,75	90,70	90,73	—	90,65
Kr. N.	86,96	87,91	87,98	87,93	87,85	88 —	87,92	88 —	—	87,90
Kr. Sv.	121,37	121,31	121,34	121,31	121,28	121,36	121,32	121,40	—	121,30
Fol.	165,49	165,44	165,48	165,47	165,475	165,55	165,45	165,50	—	165,40
Fr. B.	12,53	12,54	12,555	12,54875	12,55	12,54	12,54875	12,53	—	12,535
Fr. Fr.	148,70	148,58	148,63	148,58	148,65	148,70	148,60	148,70	—	148,60
Fr. Sv. acc.	143,34	143,19	143,21	143,20	143,22	143,38	143,23	143,40	—	143,10
Lst.	1757,91	1757,50	1757,75	1757,50	1757,50	1758 —	1757,25	1757,80	—	1757,25
Dm. occ.	149,24	149,06	149,13	149,05	149,08	149,29	149 —	149,20	—	149,10
Scell. Aust.	24,14	24,11	24,12	24,11	24,10	24,14	24,105	24,15	—	24,135

Media dei titoli del 22 ottobre 1957

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	62,575
Id. 3,50 % 1902	60,40
Id. 5 % 1935	92,825
Redimibile 3,50 % 1934	81,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,65
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81 —
Id. 5 % 1936	95,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,90
Id. 5 % (Beni Esteri)	79,65
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,225
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	92,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	92,40
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	92,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	92,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1957

Valuta	
1 Dollaro USA	624,82
1 Dollaro canadese	648,55
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,70
1 Corona norvegese	87,925
1 Corona svedese	121,315
1 Fiorino olandese	165,46
1 Franco belga	12,549
100 Franchi francesi	148,59
1 Franco svizzero acc.	143,215
1 Lira sterlina	1757,375
1 Marco germanico	149,025
1 Scellino austriaco	24,107

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentotrentacinque posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale in data 31 marzo 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 14 aprile 1956, con il quale è stato indetto il concorso per titoli per il conferimento di duecentotrentasei posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª;

Visto il decreto Ministeriale in data 10 maggio 1957, con il quale la segreteria comunale di Rovereto (Trento) è stata stralciata dall'elenco delle suddette sedi vacanti della classe 3ª, in quanto il Comune stesso è stato elevato di classe ai fini dell'assegnazione del segretario comunale;

Visto il decreto Ministeriale in data 28 giugno 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso suddetto;

Viste le preferenze manifestate dai candidati in ordine alle sedi messe a concorso e considerate le esigenze del servizio;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

I sottonotati candidati, vincitori del concorso per titoli per il conferimento di duecentotrentacinque posti di segretario capo vacanti in Comuni della classe 3ª, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 16 ottobre 1957:

1. Bonasia Michele: Abbiategrasso (Milano);
2. Zambelli Guido: Albenga (Savona);
3. Fanelli Filippo: Terlizzi (Bari);
4. Piccaia Matteo Argenta (Ferrara);
5. Genovese Stanislao: Gaeta (Latina);
6. Cingi Vittorio: Collegno (Torino);
7. Sangiorgio Carlo: Civitanova Marche (Macerata);
8. Ferri Raffaele: Sulmona (L'Aquila);
9. Caporusso Domenico: Fasano (Brindisi);
10. Sprovieri Francesco: Vietri sul Mare (Salerno);
11. Samperi Salvatore: Avezzano (L'Aquila);
12. Zanguio Guido: Tarcento (Udine);
13. Innocenti Pratesi Egidio: Poggibonsi (Siena);
14. Colombo Egidio: Montebelluna (Treviso);
15. Damiani Italo Budrio (Bologna);
16. Salerno Riccardo: Campagna (Salerno);
17. Mona Cesare: Orte (Viterbo);
18. Minella Francesco. Ciriè (Torino);
19. Cavallina Egisto: Casalpusterlengo (Milano);
20. Mossi Ugo: Gardone Val Trompia (Brescia);
21. Silvano Guido: Villaminozzo (Reggio Emilia);
22. Baventore Francesco: San Giuliano Milanese (Milano);
23. Di Filippo Costanzo: Sant'Elpidio a Mare (Ascoli Piceno);
24. Tarabini Lodovico Buia (Udine);
25. Di Pietrantonio Saverio: Certaldo (Firenze);
26. Collepardi Raffaele: Ceccano (Frosinone);
27. Albrizio Bernardino: Grottaglie (Taranto);
28. Centro Francesco Saverio: Sorrento (Napoli);
29. Rizzi Mario: Latisana (Udine);
30. Lemmi Pietro. Barberino di Mugello (Firenze);
31. Bonini Celso: Busto Garolfo (Milano);
32. Ghezzi Pietro: Chiusi (Siena);
33. Vitale Angelo: Casalgrande (Reggio Emilia);
34. Lombardi Antonio fu Pasquale. Bagno di Romagna (Forlì);
35. Cianciulli Francesco: Ferrandina (Matera);
36. Zaffarano Michele: Treia (Macerata);
37. Blois Staffa Giuseppe: Fuscaldo (Cosenza);
38. Sodaro Francesco: Leno (Brescia);
39. Albi Marini Muzio: Vasto (Chieti);
40. Piotti Attilio Irsina (Matera);
41. Argano Pietro: Giaveno (Torino),
42. Folchitto Ruggero: Tivoli (Roma);
43. Noto Millefiori Vincenzo: Serradifalco (Caltanissetta);
44. Ruggieri Angelantonio: Termoli (Campobasso);
45. Bocchia Paolino: Reggiolo (Reggio Emilia);
46. Cieri Annibale: Montella (Avellino);
47. Bourlot Luigi: Montescaglioso (Matera);
48. Lugli Giuseppe: Motta di Livenza (Treviso);
49. Oberto Pietro: Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta);
50. Anfuso Carlo: Mineo (Catania);
51. Buono Raffaele: Sassoferrato (Ancona);
52. Catalano Vincenzo: Gioiosa Ionica (Reggio Calabria);
53. Tovagliari Celso Vinci (Firenze);
54. Cascio Nicolò: Serramazzoni (Modena);
55. Caruso Sesto: Lari (Pisa);
56. Costa Antonio Castellamonte (Torino);
57. Carbone Giuseppe Volpago del Montello (Treviso);
58. Zamperetti Remigio: Latiano (Brindisi);
59. Repetti Giovanni: Montenero di Bisaccia (Campobasso);
60. Giannetti Giunio: Campi Bisenzio (Firenze);
61. Oneto Gaspare: Mercato Saraceno (Forlì);
62. Sossi Pasquale: Muro Lucano (Potenza);
63. Graziani Mario: Eraclea (Venezia);
64. Tollis Aldo. Cori (Latina);
65. Cappelletti Camillo: Palazzo San Gervasio (Potenza);
66. Ricatti Giuseppe: Avigliano (Potenza);
67. Di Conza Beniamino: Castiglione dei Pepoli (Bologna);
68. Ilari Elio: Potenza Picena (Macerata);
69. Grossi Artemio: Matelica (Macerata);
70. Girolami Achille Montefalco (Perugia);
71. Paciléo Vincenzo: Piedimonte d'Alife (Caserta);
72. Moscato Giuseppe: Rionero in Vulture (Potenza);
73. Corradini Giulio: San Pietro Vernotico (Brindisi);
74. Farsetti Olindo: Stigliano (Matera);
75. Troian Giuseppe: Bettola (Piacenza);
76. Ferretti Gustavo: Trepuzzi (Lecce);
77. Di Vita Luigi Comiso (Ragusa);
78. Turra Andrea Giovanni: Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia);
79. Carra Andrea: Melzo (Milano);
80. Locati Angelo: Novi di Modena (Modena);
81. Carta Giovanni: Guspini (Cagliari);
82. Bertolino Aldo: Martellago (Venezia);
83. Caruso Fedele Cagli (Pesaro-Urbino);
84. Alemanno Nicola. Lavello (Potenza);
85. Coppa Gerardo: Ostellato (Ferrara);
86. Greco Gesù Roccadaspide (Salerno);
87. Ferruzza Antonio: Polizzi Generosa (Palermo);
88. Farina Davide Sorso (Sassari);
89. Grifone Gabriele: Tricarico (Matera);
90. Marchetta Francesco: Berra (Ferrara);
91. Amelio Enrico Carinola (Caserta);
92. Palatiello Vincenzo: Pagani (Salerno);
93. D'Alessandria Giuseppe Lercara Friddi (Palermo);
94. Malanima Aldo: Città della Pieve (Perugia);
95. Ceresa Giacomo: Ugento (Lecce);
96. Vardaro Liberatore: Nocera Umbra (Perugia);
97. De Filippi Filippo: Magione (Perugia);
98. Vernuccio Giovanni Pozzallo (Ragusa);
99. Nalgi Virgilio Ronchi de' Legionari (Gorizia);
100. Vietto Giovanni. Foiano della Chiana (Arezzo);
101. Righi Giovanni Vieste (Foggia);
102. Salani Aroldo: Mileto (Catanzaro);
103. Vannucci Gioacchino: Acquasanta (Ascoli Piceno);
104. Lupis Pietro: Lipari (Messina);
105. Russo Nicolò: Montalbano Ionico (Matera);
106. Salzano Antonio: Teggiano (Salerno);
107. Cera Umberto Petilia Policastro (Catanzaro);
108. Gioia Giacomo: Paparella San Marco (Trapani);
109. Carnevale Miacca Giovanni Caulonia (Reggio Calabria);
110. Medicamento Umberto: Adelfia (Bari);
111. De Fina Rocco: Palo del Colle (Bari);
112. Conti Gilberto: Grotteria (Reggio Calabria);
113. Nicosia Sergio Campobello di Licata (Agrigento);
114. Albano Benedetto: Caccamo (Palermo);
115. Bennati Primo: Barrafranca (Enna);
116. Uasone Edoardo: Parabita (Lecce);
117. Spani Tommaso: Città Sant'Angelo (Pescara);
118. Chichi Giuseppe Ramacca (Catania);
119. Roberti Vincenzo: Agnone (Campobasso);
120. Galelli Arturo: Serracapriola (Foggia);
121. Scalia Benedetto: Erice (Trapani);
122. D'Orazio Ugo: Mammola (Reggio Calabria);
123. Carparelli Donato. San Vito dei Normanni (Brindisi);

124. Landoni Luigi: Oppido Mamertina (Reggio Calabria);
125. Sardiello Italo: Campi Salentina (Lecce);
126. Santangelo Alberto: Carovigno (Brindisi);
127. Paternostro Raffaele: Arcevia (Ancona);
128. Grinovero Antonio: Grado (Gorizia);
129. Cianfrone Saverio: Contarina (Rovigo);
130. Curulli Agostino: Boiano (Campobasso);
131. Marceca Ignazio: Randazzo (Catania);
132. Casazza Egidio: Aviano (Udine);
133. Polledri Giuseppe: Novafeltria (Pesaro-Urbino);
134. Specchio Franco: Spinazzola (Bari);
135. Quaglia Fortunato: San Bartolomeo in Caldo (Benevento);
136. Lucchesi Antonio: Manciano (Grosseto);
137. Bertinetti Mario: Amelia (Terni);
138. De Palma Luigi: Alberobello (Bari);
139. Dal Zotto Mario: Grammichele (Catania);
140. Borghese Giuseppe: Sogliano al Rubicone (Forlì);
141. Bortolan Mariano: Mistretta (Messina);
142. Carta Francesco: Pasiano (Udine);
143. Crocetti Ivo: Ripatransone (Ascoli Piceno);
144. Martino Francesco: Alia (Palermo);
145. Cusumano Lorenzo: Menfi (Agrigento);
146. Ferrero Elvio: Naso (Messina);
147. Marmodoro Giovanni: Nicosia (Enna);
148. Di Prima Pellegrino: San Giuseppe Iato (Palermo);
149. Greselin Pietro: Scanzano (Grosseto);
150. Manfredi Diego: Gangi (Palermo);
151. Barburini Vitaliano: Mirabella Imbaccari (Catania);
152. Mendozza Domenico: Palagonia (Catania);
153. Cordova Giuseppe: Pontinia (Latina);
154. Atenasio Antonino: Locorotondo (Bari);
155. Marangoni Umberto: Taglio di Po (Rovigo);
156. Belvedere Giuseppe: Cammarata (Agrigento);
157. Miele Amedeo: Palazzolo Acreide (Siracusa);
158. Pellizzari Bruno: Montorio al Vomano (Teramo);
159. Di Stefano Giuseppe: Mazzarino (Caltanissetta);
160. Coverlizza Mario: Pizzo (Catanzaro);
161. Chionetti Fiorenzo: Offida (Ascoli Piceno);
162. Raineri Giuseppe: Morcone (Benevento);
163. Rossi Eugenio: Civitella del Tronto (Teramo);
164. Carneglia Vincenzo: San Giovanni Rotondo (Foggia);
165. Mele Gregorio: Bovino (Foggia);
166. Franzoni Ferrante: Grassano (Matera);
~~167. Lauriello Vincenzo: Ravanusa (Agrigento);~~
168. Simeone Mariangelo: Crispiano (Taranto);
169. Salati Michele: Mottola (Taranto);
170. Mineo Giuseppe: Leonforte (Enna);
171. Guzzi Luigi: Donada (Rovigo);
172. Cassina Valerio: Meda (Milano);
173. Farinella Antonio: Castelbuono (Palermo);
174. Fucci Silvio Armando: Santa Margherita Belice (Agrigento);
175. Galli Beniamino: Vico del Gargano (Foggia);
176. Tabacchi Isidoro: Tortorici (Messina);
177. Cividini Ardemio: Sambuca di Sicilia (Agrigento);
178. Blandini Guido: Genzano di Lucania (Potenza);
179. Barcia Carmelo: Prizzi (Palermo);
180. Canino Giovanni: Mascali (Catania);
181. Repetto Silvio: Sortino (Siracusa);
182. De Vita Francesco: Guglionesi (Campobasso);
183. Perina Luigi: Calascibetta (Enna);
184. Mammini Domenico: Canicattini Bagni (Siracusa);
185. Sivieri Eugenio: Villarosa (Enna);
186. Sarno Luigi: Laterza (Taranto);
187. Crisopulli Domenico: Villacidro (Cagliari);
188. Berni Canani Domenico: Militello in Val Catania (Catania);
189. Caselgrandi Felice: La Maddalena (Sassari);
190. Falappa Carlo: Racalmuto (Agrigento);
191. Feltrin Giovanni: Pantelleria (Trapani).

Quelli, fra i predetti candidati, i quali rivestono la qualifica di segretario capo di 3ª classe, di vice segretario o di capo ripartizione, sono nominati, con la stessa decorrenza, segretari capi di 2ª classe.

I prefetti delle rispettive Provincie sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 settembre 1957

p. *Il Ministro*: SALIZZONI

(5940)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo al concorso per esami a sette posti di operai specializzati (Iª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle Imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla « Gazzetta Ufficiale » n. 191 del 21 agosto 1954.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 5 al Bollettino ufficiale del mese di luglio 1957 del Ministero delle finanze pubblica in data 29 agosto 1957, il decreto Ministeriale 29 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1957 (registro n. 18 Finanze, foglio n. 54) che approva la graduatoria generale di merito, dei vincitori e degli idonei al concorso per esami a sette posti di operai specializzati (1ª categoria) nel ruolo degli operai permanenti del Magazzino e dell'Officina centrale del materiale delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto Ministeriale 21 luglio 1954.

(5962)

PREFETTURA DI ROVIGO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n. 12701 Div. 3ª san., in data 17 maggio 1954, modificato con decreto prefettizio n. 12701 3ª San. del 1° agosto 1957, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle ostetriche concorrenti risultate idonee nel concorso di cui nelle premesse:

N.	Nominativo		Punti	
1.	Previato Elda	punti	51,225	su 100
2.	Caramore Romilda	»	50,667	»
3.	Lavezzo Argia	»	49,006	»
4.	Bottea Ester	»	49,000	»
5.	Bernardinello Lidia Silvia	»	48,498	»
6.	Buzzoni Artemia	»	48,431	»
7.	Antoni Albonea	»	47,860	»
8.	Pastò Imelda	»	47,582	»
9.	Cappato Anna Maria	»	47,025	»
10.	Bernecoli Mafalda Maria	»	46,366	»
11.	Furegato Pierina	»	46,288	»
12.	Casari Norina	»	46,110	»
13.	Sassi Emma	»	46,000	»
14.	Gottardello Maria	»	45,785	»
15.	Petrelli Delia	»	45,754	»
16.	Rossato Vanda	»	45,416	»
17.	Bellettatti Alcide	»	45,400	»
18.	Turazzi Elsa	»	45,084	»
19.	Masarà Antonietta	»	44,517	»
20.	Trombetta Anita	»	44,385	»
21.	Mischiatti Clementina	»	44,343	»
22.	Siviero Regina Damiana	»	44,266	»
23.	Silvestrini Liana	»	44,245	»
24.	Santi Carla	»	43,984	»
25.	Biscuola Maria Ginevra	»	43,925	»
26.	Davì Licinia	»	43,865	»
27.	Canetti Carmela	»	43,748	»
28.	Romagnolo Giovanna	»	43,106	»
29.	Zannier Anicetta	»	43,000	»
30.	Pavani Anna Teresa	»	42,860	»
31.	Bolognesi Anna Maria	»	42,516	»
32.	Vanzelli Andreina	»	42,420	»
33.	Bertazza Alves Maria	»	42,221	»
34.	Zeggio Lino	»	42,000	»
35.	Caniatti Iolanda	»	41,819	»
36.	Lavezzo Ilde	»	41,752	»
37.	Cadore Adele	»	41,725	»

38. Doatti Grazia	punti	41,638	su 100
39. Davi Nelda	»	41,400	»
40. Rossi Adriana Valentina	»	41,071	»
41. Moresco Anna Maria	»	41,043	»
42. Trombetta Sonia	»	41,000	»
43. Callegari Dina	»	40,890	»
44. Marzolla Renata Giacinta	»	40,575	»
45. Negrelli Ada Lucia	»	40,295	»
46. Ziliotto Natalina	»	40,039	»
47. Rumiati Rosina	»	40,021	»
48. Turazzi Loretta	»	40,000	»
49. Vernizzi Idelmina	»	40,000	»
50. Altafin Luigina	»	40,000	»
51. Lamandani Luciana	»	39,706	»
52. Mazzoli Adelaide	»	39,557	»
53. Busoli Renata	»	39,204	»
54. Nardi Ilva	»	39,187	»
55. Grissendi Silvana	»	39,041	»
56. Rossin Franca	»	39,000	»
57. Loberto Elia	»	38,812	»
58. Marchesin Giuditta	»	38,750	»
59. Bregola Carla	»	38,315	»
60. Stecchi Marcella	»	38,188	»
61. Basse Amedea	»	38,015	»
62. Boari Anna Elena	»	38,000	»
63. Filippi Maria Teresa	»	37,866	»
64. Dalla Villa Bruna	»	37,738	»
65. Fozzati Wanda	»	37,521	»
66. Magri Iolanda	»	37,000	»
67. Boscolo Francesca	»	36,536	»
68. Buzzola Alda Alvina	»	36,103	»
69. Duò Clara	»	36,042	»
70. Griguolo Anna Giovanna	»	36,000	»
71. Zamana Dionira	»	35,956	»
72. Gianesin Lola Renata	»	35,687	»
73. Gresele Lea	»	35,243	»
74. Duffini Ismene	»	35,042	»
75. Cavallini Wanda	»	35,000	»

Rovigo, addì 9 ottobre 1957

Il prefetto: SCOLARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROVIGO

Visto il decreto prefettizio n. 12701/3ª San. in data 17 maggio 1956, modificato con decreto prefettizio n. 12701/3ª San. del 1º agosto 1957, con il quale veniva bandito un concorso per posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Rovigo;
Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso anzidetto;
Vista la graduatoria delle concorrenti approvata con decreto prefettizio pari numero e data;
Tenute presenti le preferenze di sedi indicate da ciascuna concorrente nelle domande di partecipazione al concorso;
Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche vengono dichiarate vincitrici del concorso di cui nelle premesse e designate alle competenti Amministrazioni comunali per la nomina a titolari della condotta indicata rispettivamente a fianco di ciascun nominativo:

1) Previato Elda, con recapito ad Ariano Polesine, è dichiarata vincitrice della condotta di Adria frazione Bottrighe;

2) Caramore Romilda, con recapito in Contarina, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta di Buso Sarzano e Mardimago (Rovigo);

3) Lavezzo Argia, con recapito a Fratta Polesine, via Roma n. 4, è dichiarata vincitrice della 1ª condotta del comune di Lendinara;

4) Bottea Ester, con recapito a Monglassico (Trento), è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Canaro;

5) Bernardinello Lidia, con recapito a Canaro, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta frazione Zelo del comune di Giacciano con Baruchella;

6) Buzzoni Maria, con recapito a Guarda Veneta, è dichiarata vincitrice della 3ª condotta del comune di Lendinara;

7) Antoni Albonea, con recapito a Castelnovo Bariano, è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Salara;

8) Pastò Imelda, con recapito a Rovigo, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta frazione Beverare del comune di San Martino di Venezze;

9) Cappato Anna Maria, con recapito a Porto Tolle, frazione Donzella, è dichiarata vincitrice della condotta del comune di Porto Tolle frazione Donzella;

10) Berneccoli Mafalda Maria, con recapito in Rovigo, è dichiarata vincitrice della 2ª condotta frazione Panarella del comune di Papozze.

Rovigo, addì 9 ottobre 1957

Il prefetto: SCOLARO

(5966)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 23285/1 del 12 luglio 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di medico condotto bandito con decreto prefettizio n. 38858 del 5 dicembre 1956;
Visto il proprio decreto n. 23285/2 del 12 luglio 1957, successivamente modificato, con il quale furono dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;
Considerato che, a seguito della rinuncia del dott. Giuseppe Ramadori si è resa vacante la condotta medica di Camporotondo;
Tenuto conto dell'ordine di graduatoria dei concorrenti idonei e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da essi indicate nella domanda di ammissione al concorso;
Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Franco Rossi è dichiarato vincitore della condotta medica di Camporotondo in sostituzione del dott. Giuseppe Ramadori, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 14 ottobre 1957

Il prefetto: FABIANI

(5920)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.